

Giustizia Sportiva

Federazione Italiana Tennistavolo Prot. n 5723 24/10/2017

Pos.15/2017

DECISIONE N.6/2017 IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI - Presidente

Avv. Giuseppe MATANO - Componente

Avv. Antonio AMATO - Componente

Riunito nella Camera di Consiglio in data 24 ottobre 2017 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 15/2017, nei confronti:

- della ASD ACSI PISA, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., per la violazione dell'art. 9 delle Disposizioni per Affiliazioni, Riaffiliazioni, Tesseramento 2016-2017, nonché dell'art. 9 comma 1 Regolamento di Giustizia in quanto non ha verificato la idoneità del certificato medico prodotto dal tesserato secondo quanto prescritto dal D.M. 18.02.82;
- del tesserato Raspi Costantino per la violazione dell'art. 9.14 del Regolamento Organico, dell'art. 9 delle Disposizioni per Affiliazioni, Riaffiliazioni, Tesseramento 2016-2017 e dell'art. 8 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia;

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Preso atto della richiesta dell'ASD ACSI PISA ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, per l'applicazione della sanzione della INIBIZIONE del Presidente Sig. Alberto Taccini a rappresentare la società per mesi 2 con il beneficio della non menzione sugli atti ufficiali della Federazione di cui all'articolo 12, lettera b) RDG, nonché l'applicazione dell'ammenda di cui all'art 10 comma 1 lettera c) RDG pari ad euro 100,00.







Preso atto della richiesta del Tesserato Sig. Raspi Costantino ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, della sanzione della SOSPENSIONE da ogni attività Federale per mesi 2 a decorrere dalla data di sospensione cautelare comminata con ordinanza n. 1/2017 del 13.09.2017 del Tribunale Federale, con il beneficio della non menzione sugli atti ufficiali della Federazione di cui all'articolo 11, lettera f) RDG, nonché la sanzione pecuniaria pari ad euro 50.00, atta a convertire un ulteriore mese di sospensione.

Tenuto conto del parere espresso dal Procuratore Federale che ritiene la sanzione richiesta dal Tesserato "congrua e rispondente alle conclusioni formulate dalla Procura";

RITENUTA

- corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti;
- congrue le sanzioni indicate;
- ♣ la certificazione medica prodotta dal tesserato Sig. Costantino Raspi in data 11.10.2017 alla Procura Federale;

P.O.M.

<u>Delibera all'unanimità</u> di dichiarare, ex art. 48 del vigente Regolamento di Giustizia, l'efficacia degli accordi intercorsi tra le parti come sopra definiti.

La presente decisione assorbe il provvedimento cautelare adottato in data 13.09.2017.

MANDA

Alla Segreteria Federale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 24 ottobre 2017

Il PresidenteF.to Avv. Eraldo LiberatiIl componenteF.to Avv. Giuseppe MatanoIl componenteF.to Avv. Antonio Amato

Si avverte che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.